



cstf020003@istruzione.it  
cstf020003@pec.istruzione.it  
www.itiscastrovillari.edu.it  
C.F. 83000750782  
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

## Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)  
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

### Estratto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 2022, delibera n. 23**

**Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 settembre 2022, delibera n. 23**

#### **Art. 3 - Assenze, permessi di uscita, astensioni**

Le assenze degli alunni, fino al compimento del 18° anno di età, sono motivate e giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci, nell'apposito spazio del Registro di classe, il giorno stesso del rientro a scuola. L'alunno/a maggiorenne potrà egli stesso/a giustificare l'assenza.

In entrambi i casi si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nel periodo di assenza, non si è manifestata alcuna sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°.

La giustificazione delle assenze, dovute a malattia, dovrà sempre essere accompagnata da un certificato del medico di famiglia che attesti la possibilità di rientro a scuola.

Il DPR 122/2009, all'art. 2 e 4, stabilisce nel 25% del monte ore personalizzato (MOP) della classe il numero di ore di assenze che non deve essere superato per la validità dell'anno scolastico, fatte salve le casistiche di deroghe alla materia previste dalla normativa vigente (Circolare Ministeriale n. 20 prot. 1483 del 04.03.2011) e dagli organi collegiali.

Ciò si traduce nel caso del nostro istituto come segue:

- per le classi prime, n. di ore di assenza consentito pari a 272 su 1089 totali
- per le altre classi, n. di ore di assenza consentito pari a 264 su 1056.

Si ricorda, inoltre, che l'assiduità o meno nella frequenza delle lezioni rappresenta elemento di valutazione anche nell'attribuzione del voto di condotta.

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti minimi delle ore di frequenza delle lezioni. Si ricorda che la deroga sarà pari al 10%:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati:
  - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;

- assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- assenze per terapie o cure programmate certificate da un medico del SSN

La deroga avrà, quale presupposto imprescindibile, la presentazione della certificazione medica contestualmente al rientro a scuola dell'allievo; si specifica a tal proposito che l'unica certificazione valida, ai fini dello scorporo delle assenze, è quella che reca l'indicazione della data di inizio e di fine della malattia oppure la data di inizio della malattia e il n. di giorni di prognosi.

Le certificazioni che recano la dicitura "l'alunno può rientrare a scuola; l'alunno può riprendere le lezioni, ..." e similari valgono unicamente ai fini della riammissione a scuola e della giustificazione delle assenze, ma non contengono gli elementi necessari per l'applicazione della deroga.

Tali certificazioni andranno consegnate dagli studenti/famiglie in Ufficio Alunni, unitamente all'Allegato C debitamente compilato, entro e non oltre i n. 7 gg. dal rientro a scuola dell'alunno. Le certificazioni consegnate oltre tale data non saranno prese in considerazione. L'Ufficio Alunni, per parte propria, provvederà ad assumere tempestivamente a protocollo le certificazioni, a inserirle nel fascicolo personale dello studente e a darne copia al docente coordinatore di classe.

Saranno considerati ulteriori motivi di deroga situazioni quali:

- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Partecipazione ad attività culturali/artistiche patrocinate dal MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e attività culturali/artistiche delle Istituzioni AFAM riconosciute dal MIUR ([www.afam.miur.it](http://www.afam.miur.it));
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno L.101/1989);
- Attività di stage e/o integrative del curriculum organizzate direttamente dall'Istituto e attività di rappresentanza istituzionale;
- Partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami;
- Scioperi mezzi di trasporto e avarie documentate degli stessi;
- Calamità naturali accertate e ufficializzate verificatesi nei Comuni di provenienza degli studenti;
- Gravi e documentati motivi personali/familiari (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle).

Anche per tali motivazioni è obbligatorio presentare giustificazione scritta presso l'Ufficio Alunni

con le medesime modalità e tempistica delle certificazioni mediche. Nel caso di situazioni non certificabili è obbligatoria un'autodichiarazione i sensi della L. 445/2000 (da unire sempre all'Allegato Modello C).

La facoltà di giustificare le assenze spetta all'insegnante della prima ora di lezione.

Nel caso in cui un alunno/a dimentichi la giustificazione verrà ammesso alle lezioni provvisoriamente per due volte, annotandolo sul registro; qualora il terzo giorno dovesse ripetersi tale mancanza, l'alunno/a verrà ammesso in classe solo se giustificato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso, le assenze devono essere improrogabilmente giustificate entro e non oltre una settimana dal rientro a scuola; in caso contrario saranno considerate assenze ingiustificate.

Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. Pertanto, di tali assenze se ne terrà conto, eventualmente, ai fini disciplinari.

Come già accennato, i ritardi in ingresso e le uscite anticipate andranno a sommarsi al computo delle ore di assenza (gli studenti provvisti di autorizzazione per validi e comprovati motivi godono di deroga).

In particolare

#### Ingressi in ritardo

##### 1° ora

- l'ingresso oltre l'orario previsto farà scattare i rispettivi minuti di ritardo nel conteggio delle assenze;
- per gli studenti le cui famiglie hanno fatto richiesta di giustificazione e tale giustificazione è suffragata da motivazioni accoglibili, le ore di ritardo non concorreranno al calcolo delle assenze; per cui lo scorporo di tali ritardi avverrà in automatico tramite registro elettronico;
- agli alunni maggiorenni saranno giustificati solo tre ritardi a trimestre; al quarto ritardo registrato nel trimestre, verrà cancellato uno dei permessi di uscita anticipata ai quali l'alunno maggiorenne ha diritto (vedi sezione "uscite anticipate"). Successivi ritardi faranno cancellare gli ulteriori permessi.

***Una volta terminati i permessi, all'alunno sarà impedito di accedere alle lezioni, con contestuale e tempestiva comunicazione alla famiglia.***

N.B. Se minorenni, lo studente ritardatario, dovrà sempre e comunque essere accolto in classe all'arrivo a scuola dai docenti dell'ora.

##### ore successive alla prima

- i docenti si limiteranno ad annotare sul registro elettronico l'ora reale di ingresso poiché il sistema calcolerà in automatico i minuti di ritardo

Lo studente ritardatario dovrà in ogni caso giustificare per iscritto il proprio ritardo; non potrà sostenere eventuali compiti in classe preventivamente fissati dal docente di classe, che dovrà stabilire una data di recupero, oppure farà svolgere il compito nel tempo rimanente, oppure prenderà la decisione che ritiene più opportuna per lo studente; ciò al fine di responsabilizzare gli studenti e sensibilizzarli al rispetto delle regole, degli impegni, della puntualità, dei docenti e dei compagni di classe.

### Uscite anticipate

- gli *studenti maggiorenni*, salvo diverse indicazioni fatte pervenire per iscritto a scuola dalle famiglie, potranno richiedere autonomamente di uscire prima; *essi avranno a disposizione n. 3 permessi durante l'anno*, esauriti i quali potranno uscire solo se prelevati dai genitori o da persone delegate.
- gli altri studenti potranno uscire prima solo ed esclusivamente se prelevati dai genitori o da persone da quest'ultimi delegate; ciò non vale per coloro che, a domanda, avranno ottenuto l'autorizzazione ad uscire prima per motivi di trasporto o altre ragioni motivate (tali domande-permessi saranno gestite dal responsabile dell'Ufficio Tecnico)

Per le uscite anticipate i docenti si limiteranno ad annotare sul registro elettronico l'orario reale di uscita, poiché il sistema calcolerà in automatico i minuti di assenza, tranne che per gli alunni per i quali l'autorizzazione ad uscire in anticipo sia già registrata sul registro elettronico, visibili nel campo "Permessi autorizzati".

In generale i C.d C. dovranno tenere conto, ai fini della validità dell'anno scolastico, delle autorizzazioni previste dalla Scuola per le uscite anticipate e i ritardi giustificati.

*A partire dal mese di maggio per assicurare un ordinato e sereno svolgimento di tutte le attività di fine anno scolastico saranno sospese uscite anticipate e ingressi differiti, salvo per motivi di trasporto e per casi urgenti, gravi e motivati dai genitori che dovranno accompagnare e/o prelevare personalmente i propri figli.*